NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 SETTEMBRE 1988, N. 448

Art. 26

Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto

1. Se fin dalle prime indagini risulta che sussistono le condizioni previste dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, il pubblico ministero richiede sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto al giudice indicato nell'articolo 50- bis comma 1 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, introdotto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 449.

Versione in vigore dal 24 ottobre 1989, non più in vigore dal 13 giugno 1991 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448
Estremi	Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 1989

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-272-1989/art-26-sentenza-di-non-luogo-a-procedere-per-irrilevanza-del-fatto/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it